

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/700 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2018

che modifica, per quanto riguarda alcuni stabilimenti del Brasile, gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. In particolare, l'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento dispone che i prodotti di origine animale possono essere importati nell'Unione solo se sono originari di stabilimenti di paesi terzi che figurano negli elenchi compilati e aggiornati conformemente a detto articolo. Tali elenchi possono essere consultati sul sito Internet della direzione generale per la Salute e la sicurezza alimentare ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854/2004, gli stabilimenti di paesi terzi sono inseriti in questi elenchi solo se le autorità competenti del paese terzo garantiscono che detti stabilimenti soddisfano le condizioni stabilite in tale articolo. A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 854/2004, le autorità competenti del paese terzo interessato dovrebbero inoltre mantenere aggiornati tali elenchi di stabilimenti e comunicarli alla Commissione.
- (3) A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 854/2004, la Commissione è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per modificare gli elenchi di stabilimenti qualora essa ritenga necessario apportare modifiche alla luce di informazioni pertinenti quali relazioni di ispezione dell'Unione o notifiche degli Stati membri tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Da marzo 2017 gli Stati membri hanno notificato alla Commissione, attraverso il sistema RASFF, un numero significativo di gravi e ripetuti casi di non conformità dovuti alla presenza di *Salmonella* in carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame originarie di vari stabilimenti del Brasile. Le autorità competenti del Brasile sono state informate in merito a tali casi di non conformità ai requisiti dell'Unione e sono state invitate a prendere le misure correttive necessarie.

¹⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 206.

²⁾ https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en

³⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

